



COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 30/04/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2025: INTEGRAZIONI PER EFFETTO DEL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 386/2023/R/RIF (ARERA) “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI”

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Aprile alle ore 11:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CLAUDIO CIAVATTA il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti.

Intervengono i Signori:

N°	Nome	Funzione	Presenza
1	VITA FRANCO	SINDACO	PRESENTE
2	FRANCIONI FABIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	ARCANGELI ANNALISA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	DE FAZIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5	CIAVATTA CLAUDIO	PRESIDENTE	PRESENTE
6	VARRIALE FABRIZIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	DE PAOLIS FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8	PERUGINI GIULIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	PAOLETTI PAOLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	MAURO GIOVANALE	CONSIGLIERE	ASSENTE
11	SOLDATELLI PIETRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
12	DE PAOLIS STEFANIA	CONSIGLIERE	ASSENTE
13	ADOLINI MORALDO	CONSIGLIERE	PRESENTE

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2025: INTEGRAZIONI PER EFFETTO DEL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 386/2023/R/RIF (ARERA) “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI”

Prende la parola il **Sindaco F. Vita** il quale espone il punto all'ordine del giorno relativo alle integrazioni al Regolamento per la disciplina della TARI 2025 per effetto delle disposizioni ARERA;

Non avendo nessun Cons.re com.le chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, c. 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n.160 che ha disposto a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Municipale, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, cc. 641-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3 c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 che dispone: “A decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per

l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o della tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Visto inoltre l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.](#)"*;

Atteso che, perseguendo le finalità previste dall'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale, ARERA ha previsto, nell'ambito del prelievo sui rifiuti, l'introduzione di meccanismi di perequazione (**delibera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF**). A decorrere dal 1° gennaio 2024, sono pertanto istituite le seguenti componenti perequative unitarie:

- □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno. In prima applicazione viene stabilito che:
 - la componente □□1,□ è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - la componente □□2,□ è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi. Inoltre, tali componenti:
 - si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
 - non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

L'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione sopra citata prevede che il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, nonché l'Autorità di sistema portuale o il soggetto dalla

stessa individuato, comunichi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), una dichiarazione, da rendere ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 contenente i dati e le informazioni specificate nel medesimo articolo;

Preso atto che è necessario dare attuazione alle disposizioni immediatamente applicabili della Delibera n. **386/2023/R/RIF** di ARERA ed è quindi necessario recepire le nuove previsioni introdotte dalla citata Delibera **386/2023/R/RIF**;

Rilevato, pertanto, di dover procedere con l’adeguamento del Regolamento TARI alle disposizioni contenute nella delibera ARERA **386/2023/R/RIF**;

Ritenuto quindi di inserire l’articolo 15 commi 1, 2, 3, 4;

Visto l’allegato parere espresso dal Revisori dei Conti; ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 acquisito con prot. com.le n. 8267/2025;

Visto il verbale della Commissione Consiliare 2 – Bilancio, Tributi, Sport, Affari Generali, Aziende Comunali del 23.04.2025 acquisito con nota di prot. com.le n. 9012 del 23.04.2025;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Vista la Delibera ARERA n. delibera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 0 e astenuti nr. 2 (P. Soldatelli, M. Adolini), resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **Di integrare**, per le motivazioni espresse in premessa, il vigente “*Regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti (TARI) per effetto del recepimento di disposizioni della Deliberazione del 4 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF “Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*” come segue:

Art. 15 Componenti perequative

1. Come previsto dalla Delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI del presente regolamento:
 - UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura € /utenza per anno, attualmente fissata on 0,10 €/utenza per anno;
 - UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 € /utenza per anno.
2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
3. Le componenti perequative, espresse, in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione;
4. Per "utenza" si intende l'immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale del 20 aprile 2017. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute;

2) Di approvare il nuovo Regolamento con integrazioni per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione;

3) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 53, c. 16, L. n. 388/2000, il Regolamento produce effetto dal 1° gennaio 2025;

4) Di provvedere per via telematica, mediante l'inserimento della deliberazione e dell'allegato Regolamento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 c. 767, L. 27 dicembre 2019 N. 160, nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 " *Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*;

5) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito istituzionale dell'Ente secondo i termini e le modalità stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 12 c.1 del D. Lgs. 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CLAUDIO CIAVATTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Giorgio Giorgetti

(atto sottoscritto digitalmente)